



associazione nazionale dirigenti pubblici
e alte professionalità della scuola

Legge di bilancio 2025: novità per le pensioni

29 gennaio 2025 – Gaetano Pagano e Antonio Palcich, staff nazionale ANP

Legge 31 dicembre 2024, n. 207 (art. 1)

- Comma 161 (c.d. «Bonus Maroni»)
- Commi 162-164 (età pensionamento d'ufficio)
- Comma 165 (trattenimento in servizio)
- Comma 173 (conferma «Opzione donna»)
- Comma 174 (conferma «Quota 103»)
- Comma 175 (conferma «APE sociale»)

Comma 161 – Bonus Maroni

- È una facoltà riservata a coloro che raggiungono, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti ordinari di anzianità contributiva per il collocamento a riposo (41 anni + 10 mesi per le donne, 42 anni + 10 mesi per gli uomini) oppure «quota 103»
- In questi casi, il lavoratore può rinunciare al versamento INPS dei contributi, che resteranno in busta paga senza costituire reddito
- Per l'applicazione della norma è necessario attendere istruzioni INPS e ministeriali

Commi 162-164 – Età pensionamento d'ufficio

- L'età per il pensionamento d'ufficio è allineata a quella per ottenere la pensione di vecchiaia (67 anni)
- Di conseguenza, è abrogata la norma che obbligava l'amministrazione a disporre il collocamento a riposo d'ufficio per coloro che, raggiunti i 65 anni di età, erano in possesso dei requisiti ordinari
- È abrogata anche la norma che dava all'amministrazione la facoltà di collocare d'ufficio i dipendenti che, indipendentemente dall'età, avevano raggiunto i requisiti ordinari

Commi 162-164 – Età pensionamento d'ufficio

NORMATIVA IN VIGORE FINO AL 31/12/2024

- Età massima 65 anni
- Requisiti ordinari di anzianità contributiva 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini
- Pensionamento d'ufficio a 65 anni di età con i requisiti ordinari
- Pensionamento d'ufficio a 67 anni di età con almeno 20 anni di anzianità contributiva
- Facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'amministrazione raggiunti i requisiti ordinari

Commi 162-164 – Età pensionamento d'ufficio

NORMATIVA IN VIGORE DAL 01/01/2025

- Età massima 67 anni
- Requisiti ordinari 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini
- Pensionamento d'ufficio a 67 anni di età con almeno 20 anni di anzianità contributiva

Commi 162-164 – Età pensionamento d'ufficio

- L'innalzamento a 67 anni dell'età per la pensione d'ufficio non ha influenza sul diritto, per chi raggiunge i requisiti ordinari o speciali, di chiedere il collocamento a riposo
- Quindi, i dirigenti scolastici che pensavano di essere collocati a riposo d'ufficio, possono fare, se lo desiderano, domanda di pensionamento entro il prossimo 28 febbraio
- Per docenti e ATA si presenta una criticità, per coloro che non hanno presentato la domanda entro il termine dello scorso 21 ottobre, per la quale si attendono chiarimenti da MIM e FP

Comma 165 – Trattenimento in servizio

- Viene introdotta una nuova possibilità di trattenimento in servizio oltre il limite di età (innalzato a 67 anni dal comma 162)
- Chi raggiunge i 67 anni di età, può essere trattenuto dall'amministrazione fino al compimento di 70 anni, col consenso dell'interessato, per lo «svolgimento di attività di tutoraggio e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili»

Comma 165 – Trattenimento in servizio

- Il trattenimento può essere disposto nel limite del 10% delle facoltà assunzionali e non oltre i 70 anni di età
- Il personale va individuato dall'amministrazione esclusivamente sulla base di esigenze organizzative e del merito

Comma 165 – Trattenimento in servizio

Con una direttiva del 15-01-2025, il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha fornito le seguenti indicazioni operative:

- a) Non sono previsti automatismi né presentazione delle domanda da parte dei lavoratori
- b) Spetta all'amministrazione individuare i destinatari
- c) Le esigenze di tutoraggio e funzionali devono essere espletabili solo dal personale individuato
- d) Occorre aver ottenuto una valutazione ottima o eccellente
- e) È necessario il consenso dell'interessato

Comma 165 – Trattenimento in servizio

- Sempre la direttiva del 15-01-2025 precisa che la norma di cui al comma 162 – pensionamento d'ufficio a 67 anni di età – entra in vigore il 1° gennaio 2025.
- Di conseguenza, la direttiva prevede l'obbligo del collocamento a riposo d'ufficio per coloro che abbiano compiuto 65 anni di età entro il 31 dicembre 2024 (purché in possesso dei requisiti di anzianità contributiva ordinari)
- Nulla però si dispone in merito all'applicazione delle norme particolari che legano i pensionamenti del personale della scuola alla data di inizio dell'anno scolastico (1° settembre)

Comma 173 – Proroga «Opzione donna»

- È confermata anche per il 2025 la possibilità di presentare domanda di pensionamento per le lavoratrici che abbiano un'anzianità contributiva minima di 35 anni e un'età anagrafica minima di 61 anni (60 anni per le lavoratrici con un figlio e 59 con due o più figli) + condizioni di svantaggio
- La pensione, in questo caso, è calcolata integralmente col sistema contributivo (dal 1996 in poi)
- Domanda entro il 28 febbraio 2025

Comma 174 – Proroga «Quota 103»

- Prorogata anche la possibilità di essere collocati a riposo avvalendosi della «Quota 103», con almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi
- Anche in questo caso la pensione viene calcolata interamente con metodo contributivo (dal 1996 in poi)
- Divieto di cumulo con redditi da lavoro (salvo prestazioni occasionali)
- Importo massimo pari a 4 volte il minimo INPS (circa € 2.400)
- Domanda entro il 28 febbraio 2025

Comma 175 – Proroga «APE sociale»

- Prorogata anche la possibilità di essere collocati a riposo per disoccupati, invalidi e lavoratori con mansioni gravose con 63 anni e 5 mesi di età e 30 anni di anzianità contributiva (36 anni per i lavoratori con mansioni gravose)
- Divieto di cumulo con redditi da lavoro (salvo prestazioni occasionali)
- Si applica il sistema misto ma con un importo massimo di 1.500 euro fino all'età per la pensione di vecchiaia
- Domanda entro il 28 febbraio 2025

Grazie!
consulenza@anp.it



**associazione nazionale dirigenti pubblici
e alte professionalità della scuola**